

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per la prof.ssa Gaudioso Rosa nata ad Erice il 17.08.1978 e residente in Partanna, via Largo Europa n.24, C.F. GDSRSO78M57D423D, rappresentata e difesa per procura in calce al presente, atto congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026), e dall'avv. Salvatore M. A. Spataro (C.F. SPTSVT70H14C351Q – PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095383876) del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n.101 presso lo studio dell'avv. Roberto Denicolai

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t.
- il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, in persona del legale rappresentante p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E LA DECLARATORIA DI NULLITA'
previa sospensione e adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti

1) del Decreto dirigenziale n.1874 del 15.10.2021 del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e

l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione trasmesso per mezzo della nota prot. n. 25472 del 21.10.2021;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque pregiudizievole per la ricorrente, ivi compresi, la nota prot. n. 25472 del 21.10.2021 ed il decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot.2411 del 2.12.2021, laddove dispone che *“Tutti i decreti di riconoscimento sub condizione relativi ai percorsi professionalizzanti rumeni indicati in premessa, che prevedono due anni (600 ore) di tirocinio di adattamento presso un istituto scolastico italiano - emessi dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione in favore dei ricorrenti destinatari di sentenze definitive del TAR e/o del Consiglio di Stato -vengono rettificati come segue al punto 3. Tirocinio di adattamento:*

Il tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico (invece di due), con inizio dall'apertura dell'anno scolastico, per non meno di 300 ore (invece di 600), si svolgerà presso un Istituto Scolastico il cui indirizzo è coerente con la classe di concorso richiesta. Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessato/a, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento”.

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente a vedere riconosciuto il proprio titolo come abilitante all'esercizio della funzione di insegnante nella classe di concorso A018 – Filosofia e scienze umane

NONCHE' PER LA DECLARATORIA IN SUBORDINE

A veder effettivamente valutato il proprio titolo e le proprie competenze e qualifiche professionali ovvero a veder annullato il tirocinio di adattamento e/o in ulteriore subordinate a vederlo rideterminato in relazione all'attività professionale già svolta dalla ricorrente

PREMESSE

dopo aver conseguito presso l'Università italiana il diploma di laurea, la ricorrente ha provveduto altresì alla frequenza di un corso post-universitario presso l'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures (Romania), e quindi di uno Stato appartenente all'Unione Europea, conseguendo il titolo di abilitazione all'insegnamento (titolo professionalizzante: "Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II - 2016/2017 - rilasciati in data 17 settembre 2019 e conseguiti rispettivamente il Nivelul I N. 588 nella sessione di aprile 2017, e il Nivelul II N. 652 nella sessione di luglio 2017). In Romania, infatti, la legislazione condiziona l'inquadramento del personale scolastico quale personale didattico qualificato, al compimento di alcuni moduli psicopedagogici, così che:

- i laureati che abbiano maturato un minimo di trenta crediti trasferibili nel programma formazione psicopedagogica (con tirocinio effettuato in Romania come richiesto dal Miur per ottenere la riconversione dell'abilitazione acquisita all'estero) ottengono il certificato del compimento del I livello di studi, il quale gli conferisce il diritto di ricoprire incarichi didattici nell'istruzione pre-universitaria obbligatoria (prescolastica, primaria e ginnasiale);
- i laureati del programma di studi psicopedagogici (con tirocinio effettuato in Romania, come richiesto dal Miur per ottenere la riconversione dell'abilitazione acquisita all'estero) che abbiano accumulato un minimo di

60 crediti trasferibili ottengono il certificato di II livello di studi per mezzo del quale si ottiene il diritto di ricoprire incarichi didattici nell'istruzione liceale, post-liceale e superiore.

Il Ministero dell'Istruzione di Bucarest ha ritenuto idoneo il titolo di laurea in possesso della ricorrente e, a seguito del superamento di un esame di accertamento delle competenze linguistiche in lingua rumena (B2), l'ha ammessa a frequentare il corso post-universitario D.P.P.D., PROGRAMMA DI FORMAZIONE PSICOPADAGOGICA (Nivel 1 e Nivel 2), dedicati alla formazione del personale didattico (c.d. iter abilitante).

In Romania, infatti, il superamento del Nivel I e Nivel 2 dei D.P.P.D. di formazione psico-pedagogica, condizionando l'inquadramento nell'istruzione come personale didattico qualificato dei docenti, conferisce il diritto di ricoprire ruoli di insegnamento (posti didattici) nell'istruzione preuniversitaria obbligatoria e precisamente:

- il superamento di trenta crediti formativi riferiti al Nivel 1 conferisce il diritto di occupare un posto didattico nell'istruzione pre-scolastica primaria e ginnasiale (cioè finì alla scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quattordicesimo anno di età);
- il superamento di trenta crediti formativi riferiti al Nivel;
- Crediti formativi per il contestuale accertamento, conferisce il diritto di insegnare nell'istruzione liceale, post-liceale e superiore, cioè nella scuola secondaria di secondo grado, fino al compimento del diciottesimo anno di età.

L'odierna ricorrente ha dato atto di aver completato il percorso predetto e di aver ottenuto il certificato di Abilitazione dal Ministero dell'Educazione rumeno, il c.d. "Adeverinta" risultando, per l'effetto, in possesso del titolo richiesto dalla Direttiva 2005/36/CE e dei requisiti idonei ad ottenere il riconoscimento in Italia dell'abilitazione conseguita all'estero, previo rilascio dell'apposito decreto, in seguito a proposizione di apposita istanza.

La Direttiva 2005/36/CE, recepita nell'ordinamento italiano per mezzo del D.Lgs. 206/2007 consente, infatti, ai soggetti che ne abbiano interesse e che

siano in possesso dei prescritti requisiti comunitari, di richiedere ed ottenere il riconoscimento dei propri titoli ottenuti in altro Paese dell'UE. Pertanto, l'odierna ricorrente ha dato atto, in qualità di cittadina comunitario, ex art. 5, comma 1, lett. F) del D. Lgs. 2006/2007, a seguito del conseguimento di titolo di studio conseguito in Romania, Paese membro dell'UE, di aver chiesto al Ministero odiernamente convenuto, ai sensi della Direttiva 2013/55/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 20/11/2013, il riconoscimento del proprio titolo, trasmettendo la documentazione comprovante l'avvenuto conseguimento del titolo come innanzi descritto.

Nello specifico la ricorrente a seguito del conseguimento in Romania dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A18 "Filosofia e Scienze Umane", ha presentato al Miur istanza di riconoscimento di tale titolo ai sensi del d.lgs. n. 9 novembre 2007, n. 206.

Nelle more, con Avviso del 2.04.2019 prot. n.5636, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha comunicato che tutte le richieste di equipollenza del titolo conseguito in Romania (Programului de studii prichopedagogice, Nivel I e Nivel II) dovevano ritenersi respinte.

Con ricorso iscritto al n. 7110/2019 RG, la ricorrente ha quindi impugnato il predetto Avviso del 2.04.2019 di reiezione anche della sua domanda di riconoscimento del titolo.

In esito al giudizio, con sentenza n.5875 pubblicata in data 03.06.2020, codesto Tar ha annullato la nota ministeriale impugnata, rilevando tra l'altro che *"le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno"*.

Con atto stragiudiziale del 3.06.2020, l'Amministrazione è stata quindi diffidata a voler definire con urgenza il procedimento avviato dalla ricorrente, con il rilascio del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo.

Con ricorso iscritto al n. 205/2021 RG è stato quindi chiesto di ordinare al Ministero resistente di dare ottemperanza alla sentenza n.5875/2020.

Con sentenza n.3633 del 25.03.2021, codesto Tar ha quindi ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al titolo.

In forza di tale obbligo il Ministero resistente avrebbe dovuto provvedere al riesame della posizione della ricorrente, nel rispetto dei criteri conformativi ritraibili dalla parte motiva del medesimo titolo giudiziale in applicazione delle statuizioni recate nella sentenza "*ottemperanda*" e comunque nella giurisprudenza formatasi in materia, mediante un nuovo esame della **documentazione specificatamente riferita alla posizione della ricorrente, raffrontando, anche alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente; all'esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dalla ricorrente, come attestato dal titolo estero in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistano le condizioni per accogliere l'istanza di riconoscimento all'uopo presentata in sede procedimentale**".

Tale sentenza è stata eseguita, per l'appunto, solo all'esito del giudizio proposto per l'esecuzione del giudicato per mezzo del provvedimento sub 1) impugnato.

In tale decreto il Ministero odiernamente convenuto ha ritenuto di determinare quanto segue:

“VISTA l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n.206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all’Unione Europea, dalla sig.ra Rosa GAUDIOSO; VISTA la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sotto indicato; VISTA l’Attestazione n. 88882 rilasciata in data 11/01/2018 dal Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all’interessata “il diritto all’insegnamento nell’ambito Scienze dell’Educazione”; VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è “condizione necessaria, ma non sufficiente” per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno; RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13; VISTA la Sentenza del TAR, Sezione Terza Bis, n. 3633/2021 REG.PROV.COLL pubblicata in data 25 marzo 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell’interessata e quello italiano, prescindendo dall’attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori; CONSIDERATO l’obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR, Sezione Terza Bis; RITENUTO che l’esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all’istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata; RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall’interessata, che perduri l’insussistenza dei

presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta; RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l'effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano; RITENUTO, altresì, che la produzione, di una ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili; RITENUTO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per l'insovrapponibilità dei due percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia; CONSIDERATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante

le conoscenze, le competenze e le abilità professionali della richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità della richiedente ad esercitare una professione regolamentata; CONSIDERATO che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, nell'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente."

Sulla scorta di tali premesse ha decretato che

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: - Laurea in "Scienze dell'Educazione -indirizzo insegnanti di Scienze dell'Educazione" conseguita presso l'Università di Palermo (Italia) il 18 luglio 2008;

b) titolo professionalizzante: "Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II - 2016/2017

*- rilasciati in data 17 settembre 2019 e conseguiti rispettivamente il Nivelul I N. 588 nella sessione di aprile 2017, e il Nivelul II N. 652 nella sessione di luglio 2017, presso l'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures (Romania), posseduto dalla cittadina italiana sig.ra **Rosa GAUDIOSO**, nata a Erice (TP) (ITALIA) il 17 agosto 1978, per gli effetti della Sentenza del TAR Sezione Terza Bis, n. 3633/2021 pubblicata in data 25 marzo 2021, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per la classe di concorso: A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata.*

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza.

Le prove delle misure compensative saranno sostenute nella provincia di Trapani, sede di preferenza indicata dall'interessata.

2. - La prova attitudinale è così articolata: distintamente per ciascuna materia, in coerenza con le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 95 del 23/02/2016 in merito alle procedure concorsuali e ai programmi definiti nell'Allegato A per la classe di concorso A18 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE (Avvertenze generali-Programma di Filosofia - Programma di Psicologia, Sociologia, Scienze dell'Educazione) tramite le seguenti prove:

FILOSOFIA

- una prova scritta sviluppando un tema scelto dalla Commissione esaminatrice.*
- una prova orale, volta ad accertare la conoscenza della didattica della materia attraverso la preparazione di una lezione-tipo su una delle tematiche del programma e l'inserimento della lezione all'interno di una coerente programmazione didattica.*

SCIENZE UMANE

- una prova orale, volta ad accertare la conoscenza della didattica in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Psicologia, Sociologia, Antropologia, a scelta della Commissione esaminatrice, attraverso la preparazione di una lezione-tipo su una delle tematiche del programma e l'inserimento della lezione all'interno di una coerente programmazione didattica.*

La Commissione di valutazione sarà formata da un Presidente (Dirigente scolastico) e da due docenti della classe di concorso interessata, in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione al colloquio. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D. lgs. N. 206/2007 come modificato dal

D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta dell'interessata, non prima di sei mesi.

3. - Il tirocinio di adattamento della durata di due anni scolastici, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico, per non meno di 300 ore per anno scolastico, si svolgerà presso un Liceo delle Scienze Umane e distribuite nelle classi 3-4-5.

Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.

In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 23 del D. lgs, n, 206/2007 come modificato dal D. lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

4. Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, per la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici”.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento previa sospensione per i seguenti motivi di

DIRITTO

NULLITA' PER ELUSIONE E OMESSA APPLICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA TAR LAZIO N.3633/2021 PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR LAZIO N.5875/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – LEGGE 241/1990 – DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE – OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Per mezzo della sentenza in ottemperanza alla quale il Ministero ha emanato il decreto impugnato a mezzo del presente ricorso codesto Tar ha stabilito che il Ministero dell'Istruzione fosse obbligato a instaurare un procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento del titolo estero posseduto dalla ricorrente sulla scorta del D.Lgs. 206/2007 integrando la disciplina procedimentale sulla scorta degli specifici criteri indicati nella sentenza ottemperanda e a rinnovare l'attività procedimentale *de qua*.

Il Ministero, invece, non ha avviato alcuno specifico procedimento amministrativo eludendo non solo i criteri a cui il Tar ha vincolato l'attività procedimentale sotto il profilo istruttorio ma anche i principi generali imposti dalla legge 241/1990 in materia di adozione di procedimenti amministrativi.

Ha ritenuto, inoltre che "l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanta limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata": tuttavia, per quanto stabilito dalla sentenza di cui è stata ordinata l'ottemperanza, il Ministero era obbligato a svolgere una specifica attività di valutazione dandone adeguata dimostrazione sotto il profilo procedimentale. La discrezionalità propria dell'attività di valutazione infatti, non poteva esimere il Ministero dall'obbligo di prestare acquiescenza all'obbligo di instaurare un procedimento finalizzato alla valutazione, nuovamente, ovvero ex novo, dei

titoli, degli attestati e delle competenze ed esperienze professionali della ricorrente.

Il Ministero, invece, trincerandosi dietro a questa affermazione ha esercitato il potere amministrativo pur riconosciuto dalla sentenza esorbitando dai limiti del giudicato sostanziale.

Inoltre, il Ministero si è limitato a prendere in considerazione solo l'istanza originariamente depositata dalla ricorrente senza comunicare alla stessa l'avvio del relativo procedimento e senza effettivamente acquisire ogni titolo idoneo a verificare l'esperienza professionale medio tempore maturata dall'odierna ricorrente.

Per di più ha completamente omesso di valutare la circostanza per altri versi accessibile e nota costituita dall'attività lavorativa svolta dalla ricorrente alle dipendenze del Ministero.

Il procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali condotto nei confronti della ricorrente non ha tenuto conto dei titoli effettivamente dalla stessa posseduti dalla ricorrente e tanto meno del fatto che la stessa da tre anni lavora alle dipendenze del Ministero.

Nel caso in esame il titolo abilitativo conseguito dalla ricorrente è il frutto del superamento della prova ovvero è il frutto dell'accertamento in via amministrativa dell'idoneità dell'interessato.

Ne consegue che il decreto di riconoscimento del titolo non contiene alcuna valutazione subordinando, di fatto, lo stesso riconoscimento del titolo o allo svolgimento di una prova attitudinale, che si presenta molto più articolata di quella abilitante prevista dal D.D.G. 85/2018 (costituita da una sola prova orale) in quanto composta da una prova scritta e da una prova orale ovvero, ovvero in alternativa allo svolgimento di un tirocinio di adattamento di ben 2 anni scolastici come se la ricorrente non avesse mai lavorato alle dipendenze del Ministero e non fosse in grado di certificare alcuna competenza invero acquisita mediante l'attività di insegnamento già restata.

Il decreto, dunque, è nullo in quanto ha eluso e in ogni caso violato il dispositivo della sentenza n.3633/2021 con la quale codesto Tar ha ordinato l'ottemperanza alla sentenza n.5875/2020 non avendo avviato alcun procedimento amministrativo effettivamente finalizzato alla valutazione dei titoli e delle competenze della ricorrente nonché della sua specifica esperienza professionale.

La predetta sentenza, infatti, ha obbligato il Ministero a rinnovare il procedimento amministrativo di valutazione del titolo conseguito all'estero obbligando il Ministero, in conformità alle disposizioni che regolano l'attività procedimentale dell'amministrazione, ad acquisire la documentazione idonea a comprovare il possesso di titoli ed esperienze professionali e ad aggiornare la sua posizione in conformità al contenuto del procedimento amministrativo di cui al D. Lgs. 206/2007.

Il Consiglio di Stato, ha più volte identificato il contenuto dell'attività procedimentale che l'amministrazione è vincolata a svolgere sulla scorta di tali disposizioni normative in coerenza con i principi enucleati dalla giurisprudenza comunitaria stabilendo da un lato il valore non necessario e condizionante dell'attestazione di conformità rilasciata dallo stato estero alla direttiva 2005/36/CE e dall'altro i criteri procedurali e sostanziali ai quali l'amministrazione è tenuta a conformarsi.

Il ministero avrebbe dovuto, dunque, avviare il procedimento comunicando tanto alla ricorrente al fine di acquisire dalla stessa i dati necessari ad istruirlo in ottemperanza ai dettami della sentenze di Codesto Tar trattandosi di un'attività procedimentale rinnovata in ragione degli obblighi indicati dalle sentenze che hanno evidentemente ampliato ed esteso l'oggetto dell'attività procedimentale amministrativa di cui al D.Lgs. 206/2007 sicché il Ministero avrebbe dovuto in ogni caso acquisire e valutare titoli competenze non acquisite all'atto dell'instaurazione del procedimento amministrativo originariamente concluso con il rigetto del riconoscimento del titolo estero.

Avrebbe dovuto dunque richiedere la necessaria partecipazione della ricorrente all'istruttoria del procedimento come condizione necessaria ed indefettibile all'acquisizione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute e maturate dalla stessa, in quanto non scrutinate in alcun modo né nel procedimento originariamente instaurato né in quello asseritamente svolto in ottemperanza alla sentenza impugnata.

L'attività del Ministero odiernamente convenuto ha infatti vanificato l'esito della complessa e articolata attività giudiziaria svolta da Codesto Giudice amministrativo e le energie impiegate dalla ricorrente nella promozione dei corrispondenti giudizi.

Il Decreto impugnato, infatti, **non valuta alcunché** e le stesse argomentazioni che vi sono indicate relativamente alla durata del percorso di studi non consentono di accertare né identificare la prassi procedimentale seguita dal Ministero per enucleare tali giudizi e neppure gli specifici criteri normativi ai quali ha ancorato il proprio giudizio e la propria valutazione con la conseguenza che pur rispettando l'insindacabilità delle valutazioni di merito contenute nell'atto amministrativo impugnato, esso è in ogni caso sindacabile sotto il profilo della prassi amministrativa, condotta in violazione della legge 241/1990, del D. Lgs. 206/2007 e del giudicato di cui alle richiamate sentenze del Tar Lazio, **essendo perfino affetto da nullità**, sotto questo ultimo profilo, per il fatto di essere certamente **elusivo e lesivo del giudicato** delle sentenze passate in giudicato come innanzi richiamate ed opportunamente allegate al presente ricorso.

In quanto tale il decreto impugnato, nonché tutti gli atti successivi allo stesso adottati in esecuzione di tale decreto, sono nulli e illegittimi e meritano di essere annullati e la ricorrente merita di essere destinataria di un provvedimento che riconosce il valore del titolo abilitante conseguito in Romania nella classe di concorso A018, ovvero di essere destinataria di un procedimento amministrativo effettivamente preordinato alla valutazione di tutti i requisiti posseduti, sotto il profilo dei titoli e delle esperienze professionali con l'adeguata garanzia di partecipazione determinata

dall'integrazione della disciplina di cui al D.Lgs 206/2007 con i principi enunciati dalle sentenze del Tar Lazio, passate in giudicato, di cui la ricorrente è destinataria.

**ECCESSO DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA DELLE MISURE
COMPENSATIVE – PROVA ATTITUDINALE E TIROCINIO DI
ADATTAMENTO DI DUE ANNI**

Con il provvedimento impugnato l'amministrazione, dopo aver esaminato il percorso professionale dell'istante e i titoli da questa conseguiti, attesta che tali titoli permettono l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso A018, filosofia e scienze umane.

Subordina, tuttavia, il riconoscimento al superamento di misure compensative costituite da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessato.

Come noto, nella determinazione delle misure compensative l'amministrazione, **ferma l'esigenza di una completa e puntuale motivazione di fatto carente**, è titolare di ampia discrezionalità e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, **potendo e dovendo tuttavia esaminare il percorso motivazionale dell'amministrazione al fine di verificarne la logicità e coerenza, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte effettuate.**

Nel caso di specie, **l'amministrazione condiziona il riconoscimento a una prova attitudinale, la cui previsione e disciplina appare illogica e sproporzionata in relazione alle competenze professionali dell'odierna ricorrente, non scrutinate**, come innanzi riferito.

E' altresì illogica non solo se si rapporta la disciplina di tale prova attitudinale, composta da una prova orale e da una prova scritta, di tipo selettivo ed sbarramento dal momento che solo il superamento della prova scritta consente di partecipare alla prova orale, alla stessa disciplina di cui al

D.D.G. 85/2018 in rapporto alle specifiche competenze professionali dell'odierna ricorrente.

Ci si chiede, dunque, sulla scorta di quali motivazioni e di quali specifiche valutazioni afferente il proprio specifico profilo, la ricorrente debba essere sottoposta ad una misura attitudinale effettivamente selettiva per ottenere il riconoscimento del proprio titolo, **come se non fosse detentrica di alcun titolo abilitante conseguito, sebbene all'estero, e se non fosse in possesso di alcun requisito di servizio.**

E' certo che sotto tale profilo il provvedimento impugnato è illogico e irragionevole dal momento che non è dato di individuare per quali specifiche motivazioni, in assenza di congrua valutazione svolta dal Ministero sui titoli e sulle competenze professionali possedute ed in relazione a quale precipua finalità, la stessa debba essere assoggettata ad una disciplina che è evidentemente discriminatoria della sua condizione rispetto ai docenti che hanno conseguito un titolo abilitante in Italia e che per esempio hanno potuto partecipare alla medesima procedura abilitante di cui al D.D.G. 85/2018 ed in quanto di per sé finalizzata ad istituire una procedura di selezione non prevista da alcuna legge e da alcuna disposizione normativa.

Per quanto concerne il tirocinio di adattamento se ne prevede **la durata di due anni scolastici, per non meno di 600 ore** da svolgere presso un Liceo di scienze umane.

Il tirocinio deve essere funzionale all'adattamento dell'istante **e a completare un percorso professionale già svolto in altro paese dell'Unione europea**, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti del percorso professionale svolto, nonché al fine di mantenere un determinato livello qualitativo all'interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all'esito del percorso attitudinale svolto in Italia.

Tuttavia, nel caso di specie, la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica

l'iter logico seguito dall'amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall'altro lato, **la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l'abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi.**

Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzerava in sostanza l'esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l'amministrazione nella propria attività provvedimentale con conseguente annullamento, *in parte qua*, del provvedimento impugnato e obbligo per l'amministrazione di rideterminare il percorso professionale necessario nel rispetto dei citati principi.

Ne consegue che il Decreto impugnato è nullo e illegittimo nella parte in cui subordina il riconoscimento del valore abilitante del titolo conseguito all'estero ad una prova attitudinale che costituisce una vera e propria prova selettiva e che vanifica la valenza giuridica e formativa del titolo conseguito all'estero.

Altresì illegittima è la determinazione che subordina il riconoscimento del titolo allo svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di 600 ore in quanto vanifica anch'esso la valenza giuridica del titolo conseguito ed il suo specifico valore curriculare e formativo.

Tanto più ove si considerino le specifiche competenze professionali maturate dalla ricorrente nonché l'attuale impegno lavorativo della docente alle dipendenze dello stesso Istituto presso il quale sarebbe obbligata a svolgere la propria attività di tirocinio, con grave nocumento alla sua dignità personale, professionale e familiare.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, nelle more della definizione del giudizio tuttavia, la ricorrente rischia di subire danni imminenti ed irreparabili che solo la concessione di una misura cautelare potrebbe evitare.

Pertanto, nelle more del giudizio, si chiede voler sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e di voler concedere una misura cautelare idonea alla tutela della ricorrente.

Si evidenzia peraltro che, **con recente ordinanza n. 6439 del 17.11.2021, codesto Tribunale ha accolto la domanda cautelare formulata in identico ricorso** rilevando *“Considerato che il ricorso appare fondato relativamente al termine di durata del tirocinio posto che questo appare eccessivo anche in considerazione di quello ordinariamente previsto per i frequentanti dei corsi di TFA (cfr. sent. 7268/2021)”*.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato sarà corrisposto nella misura di €650,00.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione, annullare gli atti impugnati nei limiti evidenziati, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore.

Avv. Dino Caudullo

Avv. Salvatore M.A. Spataro

Firmato digitalmente da
DINO CAUDULLO
T = AVVOCATO